

“BUON PASTORE”- Fascia Alta - Prima categoria

73100 Lecce, via Fiume n. 63

Residenza Sociale Assistenziale
per persone anziane non autosufficienti

(ai sensi della L.R. n. 19 del 10/07/06 e dell' art. 67 del Reg. Regionale n 4 del 18/01/07)

CONTRATTO DI

RICOVERO E ASSISTENZA IN

RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE

Tra

La **RSA Buon Pastore**, in persona dell'Amministratore Unico della società a responsabilità limitata denominata **Pragma**, Stefano Centonze, con sede in Lecce alla via Fiume n. 63 – P.IVA 03592770758 -, autorizzata all'esercizio dell'attività di **Residenza Sociale Assistenziale per persone anziane non autosufficienti** ai sensi della L.R. n. 19 del 10/07/06 e dell' art. 67 del Reg. Regionale n. 4 del 18/01/07,

e l'**Ospite**, sig./ra

(cognome)_____ (nome)_____
nat__a_____prov._____ il ___/___/____ e residente
in_____prov._____ in via_____
n. _____ - Codice Fiscale : _____
tel. _____ cell. _____,

ovvero, in sua vece, il/la **Referente/Tutore**, sig./ra

(cognome)_____ (nome)_____
nat__a_____prov._____ il ___/___/____ e residente
in_____prov._____ in via_____
n. _____ - Codice Fiscale : _____
tel. _____ cell. _____
e-mail _____,
nella sua qualità di _____ dell'ospite,

si stipula il presente contratto d'assistenza continuativa e a tempo indeterminato in Residenza Sociale Assistenziale, unicamente presso la sede del soggetto che eroga il servizio, retto dalle Condizioni Generali di Contratto che seguono.

Condizioni Generali di Contratto

Articolo 1 - Abbreviazioni e definizioni.

Ai fini del presente accordo e per brevità di trattazione, le parti convengono di utilizzare i termini di "Ente", "Ospite", "Referente" per individuare, rispettivamente:

1) -Ente-, la struttura ospitante ed il suo responsabile, i beni mobili ed immobili ivi insistenti, nonché il personale dipendente od altrimenti operante all'interno della struttura su incarico del suo responsabile o suo delegato; 2) – Ospite -, la persona fisica del cui ricovero trattasi; 3) – Referente -, il parente, tutore, curatore, rappresentante, delegato, l'ente pubblico o privato, la persona fisica o giuridica, che per legge o per contratto è preposta alla cura degli interessi personali e patrimoniali dell'ospite.

Articolo 2.- Solidarietà passiva dei contraenti.

Sono parti del presente accordo: l'Ente, l'Ospite, come sopra generalizzato, nonché il suo Referente. Detti contraenti assumono direttamente tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto, delle quali rispondono a norma dell'art. 2740 Cod. Civ..

Il Referente, in particolare, si dichiara solidalmente responsabile con l'ospite per i danni, non dovuti a caso fortuito o forza maggiore, che questi dovesse cagionare all'Ente od a terzi, durante la sua permanenza presso l'Ente.

Il Referente si dichiara, altresì, solidalmente responsabile con l'ospite per il pagamento delle rette di degenza, delle spese mediche, nonché delle eventuali spese supplementari previste nel presente accordo all'articolo 4.

Articolo 3.- Oggetto del contratto. Obblighi dell'Ente.

L'Ente assume l'impegno di assistere l'Ospite e garantisce allo stesso il vitto, l'alloggio, la pulizia personale, l'assistenza psico-sociale continuativa, l'assistenza infermieristica e medico-generica, ove necessaria.

L'Ente garantisce, altresì, interventi socio riabilitativi sulla persona dell'ospite, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, per favorirne il processo di reinserimento sociale. Tutte le attività dell'Ente sono descritte all'interno della Carta dei Servizi della struttura. In particolare, si impegna:

1. ad un'accoglienza piena ed ispirata ai valori cristiani;

2. ad assistere e curare, attraverso tutti i propri operatori, il paziente affidato con attenzione e premura, nel rispetto della dignità umana;
3. ad elaborare, per ogni utente affidato, un piano socio-riabilitativo adeguato e rispondente ai bisogni ed alle preferenze del paziente e dei suoi familiari mediante il contributo di un'equipe multidisciplinare;
4. a fornire alla famiglia del paziente un estratto del piano socio-riabilitativo individuale, coinvolgendo la stessa, in modo attivo, nell'attuazione della strategia di che trattasi;
5. a fornire un'informazione completa in merito allo stato di salute del paziente;
6. alla riservatezza dei dati relativi al paziente ed a qualsiasi circostanza che lo riguardi;
7. a tutelare il diritto di ogni paziente e della sua famiglia di esprimere la propria opinione sulla qualità dei servizi ed delle prestazioni, a segnalare eventuali disfunzioni per contribuire al miglioramento del servizio e ad avere un riscontro sulle segnalazioni.

Articolo 4.- Obblighi dell'Ospite e del Referente.

L'Ospite e/o il Referente si impegnano a:

1. a collaborare con i medici e con tutto il personale d'assistenza e socio-riabilitativo per la realizzazione del piano socio-riabilitativo individuale;
2. a rispettare gli orari delle visite e le fasce orarie stabilite per l'informazione sullo stato di salute per permettere lo svolgimento della normali attività della struttura;
3. a rispettare le regole istituzionali contenute nella Carta dei Servizi;
4. a fornire servizio di assistenza diurna e notturna in caso di ricovero ospedaliero dell'Ospite;
5. a provvedere, su semplice richiesta ed ogni qualvolta si renda necessario, al reintegro del corredo personale.

L'Ospite ed il Referente, in via solidale, inoltre, si impegnano a versare all'Ente, entro il giorno _____ di ogni mese, la retta giornaliera di € _____,_____.

ovvero a corrispondere all'Ente, entro lo stesso termine, la retta mensile concordata tra le parti in € _____,_____.

Restano a totale carico dell'Ospite e del Referente le spese relative a:

1. medicine non mutuabili;
2. ticket su farmaci, analisi ed altri accertamenti clinici e strumentali;
3. servizi e prodotti sanitari e parasanitari non garantiti dalle ASL;
4. biancheria e capi di abbigliamento;
5. trasporto urgente in autoambulanza od altro mezzo idoneo, in caso di ricovero in ospedale od altra struttura;
6. assistenza notturna e diurna in ospedale o in altre strutture;
7. sigarette ed altre spese voluttuarie.

Articolo 5.- Retta.

Al momento del ricovero nella struttura, l'Ospite od il Referente versano all'Ente una retta mensile. Tutte le rette mensili successive andranno corrisposte, nelle modalità concordate, entro la data di ogni scadenza mensile, come riportata al punto 4. Tale retta resta acquisita all'Ente, sia nel caso in cui l'Ospite, per scelta sua o del Referente, venga dimesso od altrimenti si allontani in qualunque momento e definitivamente dalla struttura, sia in caso di morte dell'Ospite, in qualsiasi momento sopraggiunta.

Articolo 6.- Cauzione.

Al momento del ricovero nella struttura, l'Ospite od il Referente versano all'Ente una cauzione pari ad una retta mensile. La cauzione resta acquisita all'Ente nel caso in cui l'Ospite, per scelta sua o del Referente, venga dimesso od altrimenti si allontani permanentemente dalla struttura.

Dalla cauzione, inoltre, saranno di volta in volta prelevati gli importi dovuti a titolo di penale per ritardo nei pagamenti, a norma dell'art. 7., e quelli eventualmente anticipati dall'Ente a qualunque titolo. In ogni momento l'Ente potrà richiedere la integrazione della cauzione, fino a riportarla alla somma pari ad una mensilità della retta.

Articolo 8.- Allontanamento temporaneo.

All'Ospite è garantito e riservato il proprio posto letto anche in caso di suo temporaneo allontanamento dalla struttura, per ricovero ospedaliero, permanenza presso il domicilio di parenti od altra causa. In tali circostanze le parti contraenti restano obbligate al pagamento della retta di degenza.

Nell'ipotesi in cui si dovesse rendere necessario il ricovero presso strutture ospedaliere, l'Ente, sentito il parere del medico, è autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti necessari, informandone successivamente il Referente ed i familiari, i quali restano obbligati a fornire l'assistenza necessaria all'ospite presso la sede del ricovero ed a coprire gli oneri relativi. Dal momento dell'allontanamento dell'Ospite dalla struttura dell'Ente, quest'ultimo è esonerato da qualsivoglia responsabilità inerente lo stesso Ospite.

Articolo 9.- Mutamento delle condizioni di salute dell'Ospite.

il modificarsi permanente, durante il periodo di ricovero, delle condizioni di salute dell'Ospite, da autosufficiente o parzialmente autosufficiente a non autosufficiente, o il suo aggravarsi, da non autosufficiente allo stadio terminale, obbliga le parti ad adeguare la retta precedentemente stabilita a quella prevista per il nuovo stato psicofisico dell'Ospite. In tale ipotesi, L'Ente è tenuto a comunicare, con lettera raccomandata A.R. all'indirizzo dell'Ospite e/o del suo Referente, il sopravvenuto stato d'inabilità e ad invitare le parti a rinegoziare l'importo della retta. Le parti sono tenute all'adempimento dei nuovi accordi, pena la risoluzione di diritto del contratto.

Nel caso di decesso dell'Ospite presso la struttura dell'Ente, gli oneri relativi alle esequie della salma saranno a carico del Referente e degli eredi. Su esplicita richiesta di questi ultimi, può essere a carico dell'Ente l'organizzazione dei funerali.

Articolo 10.- Durata del contratto e recesso.

Il contratto inizia a decorrere dalla data di sottoscrizione; si rinnova tacitamente di anno in anno in mancanza di richiesta di recesso, da ciascuna delle parti, che deve essere inoltrata, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con almeno 30 giorni

di preavviso sulla data della successiva scadenza mensile della retta. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, la data effettiva dell'interruzione degli obblighi contrattuali per le parti viene prorogata allo stesso giorno del mese successivo.

Articolo 11.- Foro competente.

Competente a conoscere di tutte le controversie è inderogabilmente il Foro di Lecce.

Articolo 12.- Rinvio al Codice Civile.

Per tutto quanto non espressamente pattuito, le parti fanno espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed alle leggi speciali in materia.

Con il presente contratto, le parti si obbligano a rispettare le condizioni generali di contratto sopra riportate e che tutti i contraenti dichiarano di ben conoscere ed approvare.

A norma ed integrazione dell'art. 4, si pattuisce e fissa la retta mensile in € _____,00 (in lettere) euro _____/00.

Eventuali patti aggiunti alle condizioni generali di contratto:

Ai sensi e per gli effetti della Legge 196/03, l'Ospite ed il suo Referente/Tutore autorizzano l'Ente al trattamento dei propri dati personali, dopo essere stati informati sulle finalità del trattamento, connesse all'espletamento dell'attività d'assistenza e di ricovero dell'ospite, nonché sulle modalità di conservazione, archiviazione e diffusione dei dati personali sensibili.

L'Ospite _____ Il Referente _____

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e ss. Codice Civile, le parti dichiarano di approvare e sottoscrivere espressamente gli articoli 2 (responsabilità solidale dei contraenti), 4 (obblighi dell'ospite e del referente), 5 (retta), 6 (cauzione), 7 (clausola penale), 8 (allontanamento temporaneo), 9 (mutamento delle condizioni di salute), 10 (durata e recesso), 11 (foro competente) delle Condizioni Generali di Contratto.

Lecce, _____

L'Ospite _____ Il Referente _____

L'Ente _____